

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **113/1989** (ECLI:IT:COST:1989:113)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **30/11/1988**; Decisione del **06/03/1989**

Deposito del **16/03/1989**; Pubblicazione in G. U. **22/03/1989**

Norme impugnate:

Massime: **15250**

Atti decisi:

N. 113

## ORDINANZA 6-16 MARZO 1989

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 105, d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1988 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Cosenza sul ricorso proposto dalla S.p.a. Sa.Te.Ca. contro l'Ufficio Imposte Dirette di Cosenza, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 gennaio 1988 (R.O. n. 187 del 1988) la Commissione Tributaria di primo grado di Cosenza nel procedimento tra la S.p.a. Sa.Te.Ca. e l'Ufficio Imposte Dirette di Cosenza, avente ad oggetto la esenzione per I.L.O.R. ed I.R.P.E.G. per l'effettuato ampliamento dell'albergo e relativo ristorante, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 105 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si verifica tra le imprese di nuova costituzione che, realizzando nuove iniziative produttive, godono della riduzione alla metà della I.R.P.E.G. e imprese già esistenti che di detto beneficio non usufruiscono pur concorrendo all'incremento della produzione industriale nel sud;

che l'Avvocatura Generale dello Stato intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che, come più volte affermato da questa Corte (da ultimo ordinanza n. 289 del 1988), la materia delle agevolazioni fiscali è rimessa alla discrezionalità del legislatore le cui scelte non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalità se non siano irrazionali;

che nella specie le situazioni messe a raffronto non sono affatto omogenee onde trova razionale giustificazione la scelta operata che, quindi, non è affatto irrazionale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 105 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di primo grado di Cosenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

*Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*